



COMUNE DI DECIMOMANNU

Provincia di Cagliari

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 7 del 29/03/2019

COPIA

Oggetto: APPROVAZIONE ALIQUOTE TASI ANNO 2019

L'anno duemiladiciannove il giorno ventinove del mese di marzo, solita sala delle adunanze, alle ore 17:50, in seduta straordinaria, pubblica, in prima convocazione, previa l'osservanza delle formalità prescritte, si è riunito il Consiglio Comunale composto dai sotto elencati consiglieri:

MARONGIU ANNA PAOLA	P	MURONI ALESSANDRO	P
CAEDDU MONICA	P	GRUDINA ALBERTA	P
TRUDU LEOPOLDO	P	CONTU FEDERICA	P
SERRELI CLAUDIA	P	ROMBI MARIA RITA	P
MAMELI MASSIMILIANO	P	VARGIU CRISTIAN	P
GIOI LIDIA	A	DEIDDA MASSIMO	P
GRIECO MARIO	A		
URRU MATTEO	P		
LITTERA LUCA	P		
GALIMBERTI SILVIA	P		
CASSARO PAOLO	P		

Totale Presenti: 15

Totali Assenti: 2

Risultato legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco ANNA PAOLA MARONGIU.

Assiste il Segretario Comunale GIANLUCA COSSU.

Vengono, dal Signor Presidente, nominati scrutatori i Signori:

ALESSANDRO MURONI

LUCA LITTERA

CRISTIAN VARGIU

IL CONSIGLIO COMUNALE

SINDACA apre il 3° punto all'ordine del giorno, proposta n. 11 del 19.02.2019 , avente ad oggetto "APPROVAZIONE DELLE ALIQUOTE TASI ANNO 2019"

SINDACA concede la parola all'Assessore Cadeddu per l'illustrazione.

ASSESSORE CADEDDU riferisce che anche in questo caso vengono riproposte le aliquote Tasi degli anni precedenti, ossia l'aliquota ordinaria dell'1,7 ‰, per i fabbricati rurali strumentali 1 ‰ e per i fabbricati destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga la destinazione e che non siano locati l'aliquota dell'1 ‰. La stima del gettito è di 170.000 euro per una copertura dei costi del 24,54 %.

CONSIGLIERA GRUDINA riferisce che, a parte il discorso del canone concordato, rimane la contrarietà all'applicazione dell'aliquota dell'1,7 ‰, che è nettamente superiore all'aliquota base dell'1‰ , con la possibilità anche di azzeramento qualora il bilancio lo permetta. In passato sono stati presentati diversi emendamenti per abbassare o azzerare la tassa. Probabilmente, facendo una ricognizione del bilancio, sarebbe stato possibile tagliare o contenere alcune voci di spesa prevista nel piano TASI, per abbassare questa aliquota.

Pertanto il voto sarà sfavorevole.

CONSIGLIERE TRUDU riferisce che nessun Consigliere gode nel tassare i concittadini, ma tutti, nessuno escluso, si propongono di amministrare il paese nel modo migliore. Queste sono delibere propedeutiche al bilancio, dove sono contenute delle previsioni di entrata che consentano l'adozione del bilancio. Evidentemente non si poteva intervenire con dei tagli sull'imposizione fiscale, perché a parte i finanziamenti che arrivano per gli investimenti, per le spese correnti il Comune soffre di una percentuale molto bassa di trasferimenti.

Ci sono Comuni che hanno azzerato la TASI, ma alcuni di essi si ritrovano a costo zero gli introiti che gli derivano dalle industrie e dalle attività commerciali nelle loro zone industriali. Non spendono per la manutenzione, non effettuano il servizio Tari.

Se fosse possibile, anche Decimomannu azzererebbe la TASI, ma la situazione di bilancio non lo consente, ci si trova a malincuore a confermare un'aliquota che si sarebbe voluto ridurre e che comunque negli anni non è mai aumentata.

CONSIGLIERE VARGIU riferisce che se prima non sapeva se astenersi dal votare questa proposta, dopo quest'ultimo intervento ha deciso di votare contro. La proposizione del piano TASI come gli anni precedenti è stato giustificato dal fatto che altri Comuni più virtuosi abbiano ottenuto questi gettiti dalle zone industriali. Ma quei Comuni non se le sono trovate gratis, le zone industriali, hanno lavorato per avere quelle zone industriali e quelle rendite. Chiede cosa stia facendo questa Amministrazione per la zona industriale di Decimomannu, se stia lavorando alla viabilità, alla messa in sicurezza. Alcune persone si stanno trasferendo in altre zone, anche più periferiche rispetto a Decimomannu proprio a causa di questa situazione.

CONSIGLIERE GRUDINA concorda sul fatto che tutto il Consiglio lavora per il bene del paese, ma crede che il percorso di un'amministrazione sia rivolto all'efficienza, efficacia ed economicità, così come nei consumi delle utenze. Infine, se è vero che alcuni paesi si avvantaggiano della zona industriale, il Comune di Decimomannu ha un impianto di autovelox che gli permette di avere entrate importanti.

Il voto non sarà favorevole.

CONSIGLIERE TRUDU riferisce che sono state male interpretate le sue dichiarazioni. Ci sono delle zone industriali le cui Amministrazioni locali non pagano nulla per la loro creazione e gestione, mentre Decimomannu ha pagato le infrastrutture, paga gli oneri dei mutui finanziari, paga per la gestione. Non si può dire che la zona industriale di Decimomannu non funziona solo perché sono chiusi tre lotti nell'incubatore di impresa. Si sta mettendo in piedi un' infrastruttura stradale che va a collegare una bretella al vecchio Pip.

E' anche allo studio un piano di risparmio energetico per tutti gli edifici pubblici. Allo studio con degli interventi importanti che verranno fatti.

SINDACA condivide tutto ciò che ha detto il Cons. Trudu e ricorda che gli emendamenti presentati nella precedente consiliatura si riferivano soprattutto a quando la Tasi era legata all'abitazione principale. Mentre ora l'introito di 170.000 euro previsto, arriverà dalle seconde case e da altri casi particolari. Infine ricorda che

quest'entrata è ben lontana da coprire tutti i costi dei servizi indivisibili, che ammontano a 692.548,06 euro. Tutta la parte restante viene detratta dalle spese correnti.

Premesso che l'art. 151, comma 1, del T.U.E.L., approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n.267, fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del Bilancio di Previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con Decreto del Ministero dell'Interno, di intesa con il Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica sentita la Conferenza Stato – Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze;

Premesso che la legge di stabilità 2014 (art. 1, commi 639-731, legge 27 dicembre 2013, n. 147), nell'ambito di un disegno complessivo di riforma della tassazione immobiliare locale, ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC), composta da tre distinti prelievi:

- l'imposta municipale propria (IMU) relativa alla componente patrimoniale;
- la tassa sui rifiuti (TARI) destinata alla copertura dei costi del servizio di gestione dei rifiuti;
- il tributo sui servizi indivisibili (TASI), destinata alla copertura dei costi dei servizi indivisibili erogati dai comuni;

Vista la L. 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015);

Vista la L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Dato atto che la TASI, così come disciplinata in base alla recente normativa:

- sostituisce dal 2014 il carico fiscale connesso all'IMU sull'abitazione principale e la maggiorazione TARES/TARSU di 0,30 centesimi al mq, quest'ultima pagata nel 2013 direttamente a favore dello Stato, entrambe soppresse;
- dal 1° gennaio 2016 ha come presupposto impositivo il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati ed aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13, comma 2, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- è dovuta da chiunque possieda o detenga le unità immobiliari di cui sopra, con vincolo di solidarietà tra i possessori da un lato e gli utilizzatori dall'altro. Nel caso in cui l'unità immobiliare sia occupata da soggetto diverso dal possessore, il comune, nell'ambito del regolamento, deve stabilire la percentuale di tributo dovuta dall'utilizzatore, tra un minimo del 10% ed un massimo del 30%. La restante parte è dovuta dal possessore;
- è calcolata come maggiorazione dell'imposta municipale propria, in quanto condivide con la stessa il metodo di calcolo della base imponibile;
- è versata, con riferimento a ciascun anno di imposizione, in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre. Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno;

Visto inoltre il decreto legge 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge 2 maggio 2014, n. 68, con il quale sono state apportate modifiche alla disciplina della TASI, stabilendo:

a) la possibilità di effettuare il versamento unicamente mediante F24 e bollettino di CCP assimilato, con esclusione quindi dei sistemi messi a disposizione dal circuito bancario o postale;

b) l'introduzione dell'esenzione TASI per gli immobili posseduti dallo Stato, regione, provincia, comuni, comunità montane e consorzi, enti del SSN destinati a compiti istituzionali nonché gli immobili già esenti dall'ICI ai sensi dell'articolo 7 del d.lgs. n. 504/1992;

c) il divieto di affidare la riscossione e l'accertamento della TASI a coloro che risultavano già affidatari delle attività IMU;

Richiamati in particolare i commi 676 e 677 della L. 27 dicembre 2013, n. 147, come modificati dall'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 16/2014 così come modificato a sua volta dalla legge di conversione sopra menzionata;

Richiamato altresì, in particolare, il comma 678 delle L. 27 dicembre 2013, n. 147, così come modificato dalla L. 28 dicembre 2015, n. 208 (Legge di stabilità 2016);

Atteso che la disciplina TASI così come modificata dalla legge di stabilità 2016 sopra individuata, per quanto riguarda le aliquote, prevede:

- a) un'aliquota di base dell'1 per mille, che i comuni possono ridurre sino all'azzeramento (comma 676);
- b) la possibilità di incrementare l'aliquota di base, fermo restando che:
 - per gli anni 2014 e 2015 l'aliquota non può superare il 2,5 per mille (comma 677);
 - la somma delle aliquote IMU e TASI per gli immobili adibiti ad abitazione principale e altri immobili non può essere superiore all'aliquota massima IMU consentita dalla legge statale al 31 dicembre 2013. Per il 2014 e per il 2015 i limiti in parola possono essere superati per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano introdotte detrazioni o altre misure agevolative sulla prima casa tali da determinare un carico fiscale equivalente a quello dell'IMU; per il 2016 i comuni possono mantenere la maggiorazione di cui al comma 677, con espressa deliberazione consiliare, nella stessa misura applicata per l'anno 2015;
 - per i fabbricati rurali strumentali l'aliquota non può in ogni caso superare l'1 per mille (comma 678);
 - dal 1° gennaio 2016 per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è ridotta allo 0,1 per cento. I comuni possono modificare la suddetta aliquota, in aumento, sino allo 0,25 per cento o, in diminuzione, fino all'azzeramento;
 - dal 1° gennaio 2016 per gli immobili locati a canone concordato di cui alla L. 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune, è ridotta al 75%;
 - dal 1° gennaio 2016 la base imponibile è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8, A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle precedenti disposizioni, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'art.9, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23;
 - dal 1° gennaio 2016 nel caso in cui l'unità immobiliare sia detenuta da un soggetto che la destina ad abitazione principale, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, il possessore versa la TASI nella percentuale stabilita dal comune per l'anno 2015;
- c) la possibilità di differenziare le aliquote in ragione del settore di attività nonché della tipologia e destinazione degli immobili (comma 683);

Visto il Regolamento per la disciplina del tributo IUC, approvato in data 22.07.2014 con deliberazione di Consiglio Comunale n. 16, e ss. mm. ii., che stabilisce un riparto del carico tributario complessivo del 30% a carico dell'utilizzatore e del 70% a carico del possessore;

Ritenuto dover confermare la seguente aliquota ai fini del pagamento della TASI anche per l'anno 2019, nel rispetto dei limiti fissati dall'articolo 1, comma 677, della legge n. 147/2013: 1,7 per mille;

Dato atto che, in base a quanto previsto dall'articolo 3.7 del suddetto Regolamento IUC, sono individuati i seguenti servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito TASI:

Servizi indivisibili	Identificazione analitica dei costi
illuminazione pubblica	Spese energia elettrica
viabilità e circolazione stradale	Interessi passivi mutui viabilità
Tutela ambientale e verde pubblico	Interessi passivi mutui
polizia locale	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale
biblioteca	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese per gestione biblioteca
Anagrafe, stato civile ed elettorale	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)
Servizi cimiteriali	Spese per le utenze (elettrica, telefonica, idrica) Spese di personale Spese per beni di consumo e prestazioni di servizi (ad es. manutenzione hardware e software)

Visti i costi dei servizi indivisibili di cui sopra, risultanti dalla scheda sotto riportata:

Costi Servizi Indivisibili TASI - ANNO 2019 (spese rilevate dal bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2019)			
	Capitoli	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1		ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 250.000,00
	8238/262	<i>Spese energia elettrica</i>	€ 250.000,00
2		VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE STRADALE	€ 44.495,42

		(interessi su mutui)	
	8165/405	<i>Interessi passivi</i>	€ 39.993,37
	8165/406	<i>Interessi passivi</i>	€ 4.502,05
3		TUTELA AMBIENTALE E VERDE PBLICO	€ 12.381,80
	9165/405	<i>Interessi passivi</i>	€ 12.381,80
4		POLIZIA LOCALE (ad esclusione delle spese coperte dai proventi del codice della strada)	€ 165.000,00
	3138/261	Spese per le utenze (telefonica)	€ 2.500,00
	3138/263	Spese per le utenze (idrica)	€ 1.000,00
	3110/1 3111/4 3171/440	Spese di personale	113.000,00 37.000,00 11.500,00
5		BIBLIOTECA	€96.670,84
	5138/261	Spese per le utenze (telefonica)	€ 2.000,00
	5138/262	Spese per le utenze (elettrica)	€ 2.500,00
	5138/263	Spese per le utenze (idrica)	€ 3.000,00
	5131/114	Spese per Gestione servizio Biblioteca	€ 76.000,00
	5262/180	trasferimento di quota per adesione sistema biblomeia-comune assemini	€ 13.170,84
6		ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	€ 89.400,00
	1710/1 1711/4 1771/440	Spese di personale	€ 62.000,00 19.300,00 6.100,00
	1721/72	Spese per acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00

7		SERVIZI CIMITERIALI	€ 34.600,00
	10531/240	Spese per prestazioni di servizi	€ 3.000,00
	10510/1	Spese di personale	€ 20.100,00
	10511/4		7.100,00
	10571/440		2.400,00
	10521/73	Spese per acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00
		TOTALE	692.548,06

- a fronte di un gettito stimato (al netto delle entrate da tasi per l'abitazione principale) di €. 170.000,00: copertura 24,54%
- a fronte di un gettito stimato incluso il minor gettito da abitazione principale di € 393.676,11: copertura 56,84%

Richiamati:

- l'articolo 172, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione le deliberazioni con le quali sono determinate, per l'esercizio di riferimento, "le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi";
- l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Richiamato l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, conv. in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

15. A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il

Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Viste:

- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale www.portalefederalismofiscale.gov.it ;
- la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014, con la quale sono state rese note le modalità di pubblicazione delle aliquote e dei regolamenti inerenti la IUC sul citato portale;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 ed in particolare l'articolo 42, comma 1, lettera f);

Visto il Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 150 del 12.12.2017 di designazione del Responsabile dell'imposta unica comunale;

Ritenuto dover provvedere in merito;

Dato atto che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 2 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore – Giuseppe Lutz, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 11/2019 attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

- PARERE DI REGOLARITA' TECNICO CONTABILE (ai sensi dell'art. 3 del regolamento comunale sui controlli e artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal d.l. n. 174/2012, convertito in l. n. 213/2012):

Il Responsabile del 3° Settore – Giuseppe Lutz, giusto Decreto Sindacale n. 3/2018, esprime parere favorevole sulla proposta n. 11/2019 attestandone la regolarità e il rispetto dell'ordinamento contabile, delle norme di finanza pubblica, del regolamento di contabilità, la corretta imputazione, la disponibilità delle risorse, il presupposto giuridico, la conformità alle norme fiscali, l'assenza di riflessi diretti e/o indiretti pregiudizievoli finanziari, patrimoniali e di equilibrio di bilancio.

Il Sindaco, non essendoci altre richieste di intervento, pone in votazione in forma palese per alzata di mano la presente proposta, e si registra il seguente esito:

Presenti : 15

Votanti: 15

Favorevoli: 10

Contrari: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda)

Astenuti: 0

Successivamente pone in votazione la immediata eseguibilità dell'atto, in forma palese e per alzata di mano e si registra il seguente esito:

Presenti : 15

Votanti: 10

Favorevoli: 10

Contrari: 0

Astenuti: 5 (Grudina, Rombi, Contu, Vargiu, Deidda)

Visto l'esito delle votazioni;

La proposta è accolta

DELIBERA

- 1) di confermare, per le motivazioni esposte in premessa ed alle quali integralmente si rinvia, le seguenti aliquote della TASI per l'anno 2019:
 - aliquota ordinaria: 1,7 per mille;
 - per i fabbricati rurali strumentali: 1 per mille
 - per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, l'aliquota è dello 1 per mille;

- 2) di dare atto del rispetto della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 1, comma 677, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto legge 6 marzo 2014, n. 16;

- 3) di stimare in €. 170.000,00 il gettito della TASI derivante dall'applicazione delle aliquote di cui sopra, con una copertura dei costi del 24,54%

- 4) di stabilire in €. **692.548,06**i costi dei servizi indivisibili alla cui copertura è finalizzato il gettito della TASI, come analiticamente illustrati nella scheda sotto riportata:

Costi Servizi Indivisibili TASI - ANNO 2019 (spese rilevate dal bilancio di previsione 2018-2020 esercizio 2019)			
	Capitoli	SERVIZIO	COSTI TOTALI
1		ILLUMINAZIONE PUBBLICA	€ 250.000,00
	8238/262	<i>Spese energia elettrica</i>	€ 250.000,00
2		VIABILITÀ E CIRCOLAZIONE STRADALE STRADALE (interessi su mutui)	€ 44.495,42
	8165/405	<i>Interessi passivi</i>	€ 39.993,37
	8165/406	<i>Interessi passivi</i>	€ 4.502,05
3		TUTELA AMBIENTALE E VERDE PUBBLICO	€ 12.381,80
	9165/405	<i>Interessi passivi</i>	€ 12.381,80
4		POLIZIA LOCALE (ad esclusione delle spese coperte dai proventi del codice della strada)	€ 165.000,00

	3138/261	Spese per le utenze (telefonica)	€ 2.500,00
	3138/263	Spese per le utenze (idrica)	€ 1.000,00
	3110/1	Spese di personale	113.000,00
	3111/4		37.000,00
	3171/440		11.500,00
5		BIBLIOTECA	€ 96.670,84
	5138/261	Spese per le utenze (telefonica)	€ 2.000,00
	5138/262	Spese per le utenze (elettrica)	€ 2.500,00
	5138/263	Spese per le utenze (idrica)	€ 3.000,00
	5131/114	Spese per Gestione servizio Biblioteca	€ 76.000,00
	5262/180	trasferimento di quota per adesione sistema biblomeia-comune assemini	€ 13.170,84
6		ANAGRAFE, STATO CIVILE ED ELETTORALE	€ 89.400,00
	1710/1	Spese di personale	€ 62.000,00
	1711/4		19.300,00
	1771/440		6.100,00
	1721/72	Spese per acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00
7		SERVIZI CIMITERIALI	€ 34.600,00
	10531/240	Spese per prestazioni di servizi	€ 3.000,00
	10510/1	Spese di personale	€ 20.100,00
	10511/4		7.100,00
	10571/440		2.400,00
	10521/73	Spese per acquisto di beni di consumo	€ 2.000,00
		TOTALE	692.548,06

- a fronte di un gettito stimato (al netto delle entrate da tasi per l'abitazione principale) di €. 170.000,00: copertura 24,54%

- a fronte di un gettito stimato incluso il minor gettito da abitazione principale di € 393.676,11: copertura 56,84%
- 5) di trasmettere telematicamente la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale www.portalefederalismofiscale.gov.it entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 2011 (L. n. 214/2011);
- 6) di pubblicare le aliquote TASI sul sito internet del Comune.
- 7) di rendere la deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000, stante la necessità di rispettare i tempi indicati dal legislatore per l'approvazione del bilancio di previsione.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Anna Paola Marongiu

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Gianluca Cossu

PARERI FAVOREVOLI ESPRESSI AI SENSI DEL D.LGS. N. 267/2000

REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile Del Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile Settore Finanziario
F.To Lutz Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente Deliberazione verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi dal giorno 04/04/2019 al 19/04/2019 ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 30 – comma 1, della L.R. n. 38/1994 e ss.mm.ii..

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.to Donatella Garau

Copia ad uso amministrativo per la pubblicazione all'Albo Pretorio on-line

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

- a seguito di pubblicazione all'Albo Pretorio di questo Comune dal **04/04/2019** al **19/04/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000).
- a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000).

IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
F.To Donatella Garau